

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente gli onorari minimi dei gerenti delle Agenzie comunali
della Cassa cantonale di compensazione AVS

(del 13 dicembre 1966)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Il Gran Consiglio approvò, il 19 aprile 1948, il decreto legislativo che stabiliva gli onorari minimi dei gerenti delle agenzie comunali AVS della Cassa cantonale di compensazione con effetto al 1. gennaio 1948, in conformità dell'art. 5 del decreto 28 gennaio 1948 di applicazione della legge federale sull'AVS.

Il 23 gennaio 1951 il Consiglio di Stato, accogliendo una mozione presentata il 26 giugno 1950 dall'on. Guglielmetti e confirmatari, assegnò ai gerenti delle agenzie comunali AVS un contributo supplementare.

L'onorario minimo previsto dal decreto legislativo del 19 aprile 1948 è calcolato in base al numero degli abitanti residenti nel Comune, rilevato dal censimento federale in vigore al momento della nomina.

Per contro, il contributo supplementare fu inizialmente determinato in base a percentuali calcolate sui contributi AVS incassati, durante l'anno, dalle agenzie comunali. Questa percentuale venne poi trasformata in un'indennità fissa pari alla media del supplemento pagato durante gli anni precedenti il 1953 (vedi risoluzione governativa 26 novembre 1954), per le agenzie dei Comuni piccoli e medi e nel corso dei quattro anni precedenti il 1958 (vedi risol. gov. 2 dicembre 1958) per le città e i centri più importanti.

Alle agenzie comunali AVS nel nostro Cantone sono attribuiti i compiti descritti dall'art. 116 dell'ordinanza federale di esecuzione della legge AVS del 31 ottobre 1946 e ripresi nell'art. 6 del citato decreto legislativo. Nel corso degli anni sono tuttavia intervenute alcune modifiche nell'ambito delle competenze attribuite ai gerenti comunali.

Infatti l'incasso diretto dei contributi dovuti all'AVS cessò con il 31 gennaio 1953 presso le agenzie dei Comuni piccoli e medi e con il 31 marzo 1958 presso le agenzie dei centri e delle città.

Altri compiti furono però assegnati nel frattempo alle agenzie comunali AVS con l'introduzione dell'ordinamento cantonale sugli assegni familiari ai salariati (dal 1. gennaio 1954), della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (dal 1. gennaio 1960) e infine con l'entrata in vigore della legge cantonale concernente le prestazioni complementari all'AVS e all'AI dal 1. gennaio 1966.

Per adeguare l'onorario dei gerenti delle agenzie comunali ai nuovi compiti loro assegnati e per compensare il rincaro del costo della vita, è assolutamente necessario procedere ad una revisione delle norme concernenti il trattamento economico per questo gruppo di collaboratori della Cassa cantonale di compensazione. In tal senso era già stata deposta il 18 dicembre 1962 anche una mozione da parte degli on. Bignasca e Bottani.

Ai fini del calcolo dei nuovi onorari stimiamo che il numero degli abitanti di ogni singolo Comune costituisca ancora il criterio più indicativo: i diversi rami

delle assicurazioni sociali, per i quali il titolare dell'agenzia comunale è chiamato a dare la sua collaborazione, interessano infatti praticamente tutta la popolazione.

Nell'ordinamento vigente, l'onorario minimo annuo è stabilito in Fr. 150,—. Esso subisce un aumento proporzionato al numero degli abitanti secondo i seguenti criteri :

- a) da 150 a 500 abitanti Fr. 1,— per abitante ;
- b) sino a 2000 abitanti, per i primi 500, Fr. 500,— e per gli altri Fr. 0,40 per abitante ;
- c) per i Comuni con oltre 2000 abitanti, per i primi 2000, Fr. 1.100,— e per gli altri Fr. 0,20 per abitante.

Nel disegno di decreto legislativo, la retribuzione minima è elevata a Fr. 200,— indistintamente per ogni Comune. Ad essa è aggiunto un importo lineare fisso di Fr. 1,— per abitante, secondo i dati del censimento federale al momento della nomina. Inoltre è soppressa la limitazione del sussidio massimo di Fr. 1.500,—.

Con l'applicazione delle nuove norme, l'importo complessivo degli onorari dei gerenti delle agenzie comunali AVS sarà di Fr. 246.166,—, con un aumento di Fr. 79.327,30, pari al 47,5 % rispetto agli onorari vigenti, che ammontano a franchi 166.838,70. Come per il passato la Cassa cantonale di compensazione partecipa al pagamento di tali onorari con un sussidio del 70 %.

La ripartizione degli oneri sarà pertanto la seguente :

Cassa cantonale di compensazione :	70 % =	Fr. 172.316,20
Comuni :	30 % =	Fr. 73.849,80

La nuova ripartizione degli oneri e la maggior spesa che ne deriva alla Cassa cantonale di compensazione e ai Comuni risulta dalla seguente tabella :

	<i>Cassa cantonale di compensazione</i>	<i>Comuni</i>
ordinamento vigente	130.305,50	36.533,20
nuovo ordinamento	172.316,20	73.849,80
maggior spesa	42.010,70	37.316,60

Considerato che le agenzie comunali sono state chiamate a dare la loro collaborazione nel campo delle prestazioni complementari già per il 1966, il disegno di decreto legislativo prevede l'adeguamento degli onorari con effetto retroattivo al 1. gennaio 1966.

Il Consiglio di Stato abrogherà le sue risoluzioni 24 novembre 1954 e 2 dicembre 1958 a partire dalla stessa data.

Vi proponiamo pertanto di dare la vostra adesione all'annesso disegno di decreto, con il quale riteniamo che possa essere considerata evasa anche la mozione presentata il 18 dicembre 1962 dagli on.li Pino Bignasca e Alberto Bottani.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

F. Ghisletta

p. o. Il Cancelliere :

Crivelli

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

che stabilisce gli onorari minimi dei gerenti delle agenzie comunali della Cassa cantonale di compensazione per l'assicurazione vecchiaia e superstiti AVS

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto l'art. 5 del decreto legislativo per l'applicazione della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, del 28 gennaio 1948 ;

visto il messaggio 13 dicembre 1966 n. 1424 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — L'onorario minimo del gerente dell'agenzia comunale della Cassa cantonale di compensazione AVS è stabilito in base alla popolazione residente risultante dal censimento federale in vigore al momento della nomina ed è costituito da:

- a) un'indennità base di Fr. 200,— ;
- b) un importo fisso di Fr. 1,— per abitante.

Art. 2. — L'onorario del gerente è a carico del Comune e la Cassa cantonale di compensazione corrisponde ai Comuni, per la gestione dell'agenzia comunale, una indennità pari al 70 % dell'onorario minimo.

Art. 3. — Trascorsi i termini per l'esercizio del referendum il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto a contare dal 1. gennaio 1966.

Esso abroga il decreto legislativo del 19 aprile 1948.

E' riservata l'approvazione dell'Autorità federale.
